

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1980

che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80

(80/1174/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1731/80⁽⁵⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 561/80, un importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 l'importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato a 8,860 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1980, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 19.